



CITTÀ DI JESOLO

SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 162 DEL 29/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA E TUTELA DELL'AREA PEDONALE/VERDE IN VIA DON G. BERTOLIN. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE COATTA E NORMAZIONE DELL'AREA PEDONALE E VERDE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via Don G. Bertolin costituisce un'arteria stradale di collegamento tra via Firenze e via M. G. Marcato, sul cui versante sud si diramano due tronchi stradali ciechi:

- il tronco ovest, a servizio del civico n. 7 ("Wave Village"), già disciplinato con Ordinanza n. 72/2020;
- il tronco est, a servizio e garanzia di accesso ai passi carrabili autorizzati del complesso "Cascina del Mar" (aut. n. 5054/2011) e del nuovo fabbricato "Marlin Tower" (aut. n. 6244/2026);

Rilevato che tra i due citati tronchi stradali si sviluppa, fino all'estremità est della via, un'area adibita a verde pubblico e percorso pedonale, delimitata e separata dalla sede viaria mediante paletti parapetonali (in parte amovibili);

Accertato che si susseguono episodi di sosta irregolare e transito abusivo di veicoli (automezzi di cantiere, fornitori, manutentori) i quali, previa rimozione manuale non autorizzata dei paletti parapetonali, occupano indebitamente la zona verde/pedonale e intralciano ovvero ostruiscono il regolare accesso agli adiacenti passi carrabili autorizzati;

Richiamata l'Informativa di Giunta Comunale n. 142 del 25/08/2026 (Proposta n. 2026/336 del 15/08/2026), con la quale l'Esecutivo Municipale ha espresso parere favorevole alla soluzione proposta dall'Ufficio per la normazione dell'area e la tutela della sicurezza pedonale e del patrimonio pubblico;

Ritenuto opportuno e urgente adottare un idoneo provvedimento viabilistico finalizzato a regolamentare in maniera inequivoca la destinazione d'uso pedonale/verde dell'area e ad istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta lungo la porzione del tronco est di via Don G. Bertolin a servizio dei passi carrabili, per garantire la fluidità del transito e la costante fruibilità degli accessi;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modificazioni ed integrazioni; e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada");

O R D I N A

1. L'ISTITUZIONE DELL'AREA PEDONALE nell'area verde e sul relativo percorso pedonale compreso tra i due tronchi stradali ciechi di via Don G. Bertolin, fino all'estremità est della via. Tale area è riservata esclusivamente alla circolazione pedonale.
2. ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE (0-24) CON RIMOZIONE dei veicoli a spese degli inadempienti lungo l'intera porzione del tronco stradale est di via Don G. Bertolin a servizio dei passi carrabili identificati con autorizzazione n. 5054/2011 ("Cascina del Mar") e autorizzazione n. 6244/2026 ("Marlin Tower").
3. I paletti parapetonali e i dissuasori di sosta posti a delimitazione dell'area pedonale/verde dovranno essere mantenuti stabilmente in posizione di chiusura. La rimozione manuale dei medesimi è riservata esclusivamente al personale autorizzato per comprovate esigenze di manutenzione pubblica.

Nelle vie sopra menzionate, qualora non se ne ravvisi più la necessità, in relazione alle esigenze della manifestazione, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo consentire il ripristino della circolazione.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Nell'eventualità di rinvio della manifestazione ad altre date, il contenuto e le prescrizioni del presente provvedimento avranno validità negli stessi orari e vie;

È da considerarsi sospesa ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.